

# Per l'Enpals siamo tutti uguali

Vista la portata della “questione Enpals”, si è pensato di approfondire l'argomento di cui si è accennato il mese scorso su *Suonare news*, a cui si rimanda per una più completa analisi. In quella occasione, avevamo brevemente illustrato il meccanismo di calcolo per il corretto conteggio del carico previdenziale dei lavoratori dello spettacolo ed avevamo notato che l'Enpals, diversamente da quanto previsto dalle altre casse professionali, non prevede nessuna differenziazione in funzione delle varie forme contrattuali instaurate. Il meccanismo di calcolo previsto per gli artisti è, infatti, sempre il medesimo e, se pur risulta ben congegnato per il lavoro subordinato, mal si adatta al contesto del lavoro autonomo, forma contrattuale maggiormente diffusa nei contesti musicali “dal vivo”.

## CARICO PREVIDENZIALE

Nel precedente articolo è stato proposto un confronto tra il carico previdenziale che deve essere liquidato da un artista e da un altro professionista (geometra, avvocato, commercialista). A parità di compenso lordo la contribuzione prevista per i lavoratori dello spettacolo risulta più onerosa.

Vediamo come mai: 1) Nel settore dello spettacolo, nei contratti di lavoro autonomo, a differenza di tutti gli altri settori, poiché vengono pedissequamente replicate le norme previste per il lavoro subordinato, i contributi pre-

videnziali Enpals sono calcolati sul reddito imponibile lordo e non sul reddito netto, come avviene per tutti gli altri professionisti non operanti nel nostro settore; 2) Le aliquote previdenziali previste dall'Enpals (stabilite al 33 per cento indifferentemente per il lavoro subordinato e per quello autonomo) sono le più alte, se confrontate con le altre previste per differenti prestazioni di lavoro autonomo (che si assestano mediamente tra un minimo del 10 per cento e un massimo del 20 per cento, con un “picco massimo” del 24,72 per cento); 3) Il carico contributivo presso l'Enpals, in percentuale, stranamente decresce all'aumentare dei compensi lordi giornalieri: in pratica l'aliquota fissata al 33 per cento vale per compensi “modesti” e decresce con l'aumentare del compenso giornaliero, seguendo, tra l'altro, un andamento non lineare (vera “perla” del genere!). Se non ci credete, provate a fare delle simulazioni, prendendo a base compensi giornalieri di 500, 1.500, 3.000 e 3.500 euro, e applicando correttamente le varie regole (si veda la circolare Enpals n.3 del 06/02/2008) noterete che: nel primo caso si versano complessivamente 165,00 euro di contributi, pari a 33 per cento del compenso lordo pattuito, nel secondo caso 448,61 euro, pari al 29,90 per cento, nel terzo caso pari a 523,60 euro pari al 17,45 per cento e nell'ultimo caso 736,06 euro pari al 21,03 per cento. Un'altra questione

“controversa” è che i contributi previdenziali devono essere obbligatoriamente liquidati dal committente (cioè dall'organizzatore dell'ingaggio, che assume in pratica il ruolo di un vero e proprio “sostituto di imposta”, caratteristica del comparto del lavoro subordinato) e non direttamente dall'artista professionista (come avviene per gli altri lavoratori autonomi). Agli effetti pratici quindi, per organizzare correttamente un evento artistico, anche il più banale ed economico (si pensi ad esempio ad una prestazione di lavoro autonomo occasionale, dove viene pattuito un compenso lordo di 50 euro) occorre che ci sia, comunque, un “committente” che ingaggi l'artista e che adempia a tutti gli obblighi informativi, gli obblighi contributivi (versamento complessivo dei contributi previdenziali, di cui una parte trattenuta all'artista e l'altra a carico del committente) presso l'Enpals e a tutti gli obblighi fiscali connessi (redazione della quietanza di pagamento, pagamento della ritenuta di acconto, certificazione dei compensi, dichiarazione Irap dell'Ente, dichiarazione del sostituto di imposta). Appare evidente, quindi, che il costo aziendale complessivo, nel caso di prestazioni di lavoro autonome profuse dai lavoratori dello spettacolo, sia più oneroso rispetto agli altri professionisti, non solo per l'originale meccanismo di calcolo, ma anche perché occorre dedicare non poche energie lavorative (e quindi

preziose risorse economiche) per adempiere correttamente ai vari adempimenti burocratici. Il fatto che l'artista professionista non possa versare autonomamente e volontariamente i propri contributi potrebbe, tra l'altro, penalizzare l'artista nel caso in cui questo non raggiunga il minimale di contribuzione (fissato pari a 2.400 giornate) oppure nel caso in cui, pur avendo versato una modesta contribuzione (inferiore al predetto minimo) sia privo di un'altra cassa di previdenza alla quale ricongiungere (o totalizzare) convenientemente i contributi versati presso l'Enpals.

## PRESTAZIONI ALL'ESTERO

Si pensi anche al caso in cui un'artista professionista presti una performance artistica all'estero. Al fine di poter pagare i contributi previdenziali in Italia (e non disperderli all'estero), sempre al fine di maturare più contributi e giornate lavorative possibili, l'artista dovrebbe essere in grado di esibire al committente straniero il modello E101, modello però che non viene rilasciato dagli uffici preposti (l'Inps) in quanto i funzionari di tale ufficio sostengono che “il modello esonerativo E101 può essere rilasciato solo nel caso di lavoro dipendente” (anche con datore di lavoro estero). In pratica il professionista italiano, a differenza degli altri artisti stranieri che prestano le loro prestazioni artistiche in Italia, non riesce a munirsi del documento di esenzione che gli permette di essere esonerato dal pagamento dei contributi presso la cassa di previdenza straniera e di versare volontariamente la contribuzione presso il proprio ente di appartenenza (Enpals), tramutandosi quindi in un “infelice autogol” sia per gli artisti che per gli uffici previdenziali italiani. ■